

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 21 luglio 2017, n. 1119

PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) – Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente” - Modifica dello schema di Accordo di finanziamento, approvato con D.G.R. n. 981 del 20/06/2017, redatto ai sensi dell’art. 38, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 della Commissione, da sottoscrivere tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A.

La Dirigente di Sezione

Visti:

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;

gli artt. 4 e 16 del D.lgs del 30 marzo 2001, n. 165;

l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni ed integrazioni;

la delibera 1518 del 31.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;

la DGR n. 1176 del 29.07.2016 di ridenominazione della Sezione scrivente e nomina della Dirigente.

Premesso che:

con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, (Decisione notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’Unione Europea in data 2 settembre 2015), è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia;

il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;

Con Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;

in data 11/03/2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ha approvato la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;

con Deliberazione n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta Regionale ha nominato i Responsabili di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, ed in particolare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi quale Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 3.8, 4.2;

Con Deliberazione n. 1176 del 29/07/2016 la Giunta Regionale ha conferito gli incarichi di Dirigenti di Sezione;

con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulla Azione 4.2 ed ha autorizzato il Responsabile della Azione 4.2, ad operare sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui

titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

Con DGR n. 477 del 28/03/2017, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi pubblici da attivare nell'esercizio finanziario 2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto ad apportare una ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi dell'art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020, tra cui anche l'Azione 3.8;

Con DGR n. 545 dell'11.04.2017, la Giunta Regionale ha preso atto del "Patto per lo Sviluppo della Puglia" sottoscritto il 10 Settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, oltre all'elenco degli Interventi la cui attuazione è affidata ai Dirigenti pro-tempore delle Sezioni Competenti per Azioni del Patto, e in particolare per l'area tematica FSC 2014-2020 "Sviluppo Economico e Produttivo", le Azioni "Sviluppo e Competitività delle imprese e dei Sistemi Produttivi" sono state affidate alla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;

Con la succitata DGR, inoltre, si è provveduto ad apportare una variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019, a fronte di maggiori entrate a valere su FSC 2014-2020, ed a istituire nuovi capitoli di spesa FSC 2014-2020, per assicurare gli opportuni stanziamenti in Bilancio.

Visto altresì:

il PEAR Puglia, adottato con DGR n. 827 dell'8/6/2007;

il D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";

la Legge Regionale del 14/10/2008 n. 31. recante "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale;

il D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l'Italia che definisce le zone che possono beneficiare

di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette "intensità di aiuto") per le imprese nelle regioni ammissibili;

Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

L' Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;

Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;

Il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato con DGR n. 1896 del 23/09/2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;

La relazione dell'Autorità di Gestione in merito alla verifica dei requisiti, di cui all'Art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento delegato (UE) 480/2014, in capo alla società in house Puglia Sviluppo S.p.A. ed alla congruità ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n.50/2016 di quanto proposto da Puglia Sviluppo per lo svolgimento dei compiti da affidare con la presente delibera, recante n. 2503 del 7 giugno 2017 e acquisita agli atti della Sezione competitività nonché la valutazione specifica, sulla proposta di Puglia Sviluppo, agli atti della Sezione Competitività;

Che sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)";

Che con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A quale Soggetto intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titolo II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014, a norma dell'art. 6, comma 7 del medesimo e dell'art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;

Considerato che:

che con DGR n. 981 del 20/06/2017 la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo ed ha preso atto dello schema di Accordo di finanziamento redatto ai sensi dell'art. 38, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. della Commissione, da sottoscrivere tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A.;

Ravvisata la necessità di procedere con la modifica del testo dell'accordo di finanziamento, al punto 3.6 lett. d), sostituendo l'attuale formulazione:

"la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di gestione e vigilanza mentre l'AdG e l'AdA eserciteranno i poteri di controllo previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in particolare agli strumenti finanziari" con

"la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di vigilanza e controllo sull'impiego delle risorse pubbliche previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in particolare agli strumenti finanziari";

Atteso che la modifica proposta riguarda aspetti non sostanziali e che pertanto rientra tra le competenze delegate dalla Giunta regionale alla dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi, nella medesima D.G.R. n. 981 del 20/06/2017.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. 118/11 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La dirigente della Sezione
Avv. Gianna Elisa Berlingero

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare la modifica del punto 3.6 lett. d) dell'Accordo di Finanziamento sostituendo l'attuale formulazione:
"la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di gestione e vigilanza mentre l'AdG e l'AdA eserciteranno i poteri di controllo previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in particolare agli strumenti finanziari" con
"la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di vigilanza e controllo sull'impiego delle risorse pubbliche previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in particolare agli strumenti finanziari";
- di approvare l'Allegato 1 che riporta il testo dello schema di accordo di finanziamento aggiornato con le modifiche innanzi citate;
- di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.

Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed a Puglia Sviluppo.

Il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi – Corso Sonnino n. 177 – Bari.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

La dirigente della Sezione
Avv. Gianna Elisa Berlingero

ALLEGATO ALLA DETERMINA
 N° 118 DEL 21 LUG. 2017
ACCORDO DI FINANZIAMENTO

redatto ai sensi dell'art. 38, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 della Commissione

tra

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, con sede in Bari, c.so Sonnino 177, C.F. 80017210727. in persona del Prof. Ing Domenico Laforgia., Direttore del Dipartimento e del dott. Pasquale Orlando, Autorità di gestione PO FESR-FSE 2014-2020, giusta delega conferita con deliberazione della Giunta Regionale n. del

e

Puglia Sviluppo S.p.A., con sede in Modugno (BA), via delle Dalie snc, Capitale Sociale € 3.499.540,88, interamente versato, C.F. e P. IVA 01751950732 e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bari 450076, in persona di..... domiciliato per la carica presso la sede della Società

visti:

Normativa comunitaria:

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22 luglio 2013;
- Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C209/1 del 23 luglio 2013 "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014- 2020";
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio limitatamente alla disciplina del Fondo europeo di sviluppo regionale;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l'Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette "intensità di aiuto") per le imprese nelle regioni ammissibili;
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della commissione del 28 luglio 2014
- Regolamento UE di esecuzione n. 964 dell'11 settembre 2014 (Off the shelf) "recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari".

Normativa nazionale:

- art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;



- Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale.

Normativa regionale:

- L.R. 29 Giugno 2004 n. 10, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e, in particolare, l'art. 1 che disciplina le modalità di approvazione dei Regolamenti attuativi della Legge;
- L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m.i., recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione Puglia, con appositi regolamenti, disciplina i regimi regionali di aiuto a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato CE;
- L.R. 10 marzo 2014 n. 8, recante "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro".
- Delibera della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20-08-2014;
- REGOLAMENTO REGIONALE 1 agosto 2014, n. 15 Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1.
- Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 "Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, per l'Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio, sottoscritto in data 10/09/2016 tra il Presidente della Regione Puglia e il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato con DGR n. 1896 del 23 settembre 2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 1 agosto 2014, n. 1732 "Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici "SmartPuglia 2020" e "Agenda Digitale Puglia2020" (BURP n. 128 del 16/09/2014) e s.m.i. e il documento "La Puglia delle Key Enabling Technologies" - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia);
- D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e s.m.e i., e a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
- D.G.R. con cui è costituito lo strumento "Fondo efficientamento energetico"

Tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

1. PREAMBOLO

Nome del paese/della regione:	Italia – Regione Puglia
Identificazione dell'autorità di gestione:	AdG del POR FSE FESR 2014-2020
Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma:	2014IT16M2OP002
Titolo del programma correlato:	POR Puglia FESR 2014-2020



Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario:	P.O. Puglia 2014 - 2020 - Azione 3.8 - obiettivo specifico 3f Migliorare l'accesso al credito, il finanziamento delle imprese e la gestione del rischio. P.O. Puglia 2014 - 2020 - Azione 4.2 - obiettivo specifico 4b (Ridurre i consumi energetici e emissioni nelle imprese e integrare le fonti rinnovabili)
Nome del Fondo SIE:	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Identificazione dell'asse prioritario:	Asse III "competitività delle piccole e medie imprese" 3.d) - Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali ed internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione. Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" 4.b) Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese.
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro):	ITF4-Puglia
Importo stanziato dall'autorità di gestione per lo strumento finanziario:	60.000.000 Euro a valere sul POR FESR 2014-2020
Importo proveniente dai fondi SIE:	30.000.000 Euro a valere sul POR FESR 2014-2020
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma):	30.000.000 Euro a valere sul POR FESR 2014-2020
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma):	0,00 Euro
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma:	0,00 Euro
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario:
Data di completamento prevista dello strumento finanziario:	31 Dicembre 2023
Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti:	Dott. Paolo Ferraiolo 080/5498811
Per la Regione Puglia:	C.so Sonnino 177, 70121 Bari; e-mail: segreteria.direttoresviluppo@regione.puglia.it
Per Puglia Sviluppo S.p.A.:	Via delle Dalie 70026 Z.I. Modugno (BA) e-mail: info@pugliasviluppo.it

2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

2.1. Nel presente Accordo, i termini e le espressioni di seguito definite devono essere interpretate secondo il significato riportato, salvo il contesto richieda diversa interpretazione:

AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
AdG	Autorità di Gestione
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
Costi	Costi e commissioni di gestione di cui all'articolo 42, paragrafo 6, del Reg.(UE) n. 1303/2013 e degli artt. 12-13-14 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014.
DG	Direzione Generale
Documenti attuativi	Piano aziendale, Avvisi per la selezione delle iniziative.
Fondo Rotativo o Fondo	Strumento finanziario ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013, costituito ai sensi del presente Accordo di finanziamento
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
P.M.I.	P.M.I. rispondente alla definizione di cui alla Raccomandazione UE 361/2003



PO/ POR	Programma Operativo Regionale
Proventi	Interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell'art. 43 del Regolamento n.1303/2013
Proponente	Soggetto che presenta domanda di finanziamento a valere sul Fondo
RAA	Relazione Annuale di Attuazione
Regione	Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Si.Ge.Co.	Sistema di Gestione e Controllo
SIE (Fondi)	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
UE	Unione Europea

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO

- 3.1. Il presente Accordo prevede, ai sensi della D.G.R. del, la costituzione di un Fondo Efficientamento energetico (di seguito definito FONDO), finalizzato ad agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per l'efficientamento energetico.
- 3.2. Il FONDO operante con risorse pubbliche sarà attivato attraverso l'erogazione di strumenti finanziari (prestiti) e sovvenzioni declinati in azioni progettuali che abbiano ad oggetto investimenti delle piccole e medie imprese per l'efficientamento energetico.
- 3.3. Il Fondo sarà caratterizzato da un sistema di aiuti che prevede:
 - a. una sovvenzione diretta nella forma del contributo in conto impianti sugli investimenti;
 - b. Mutui, nella forma del prestito con condivisione del rischio (*risk sharing loan*).
- 3.4. Con la costituzione del "Fondo, la Regione intende raggiungere il seguente obiettivo: agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per l'efficientamento energetico.
- 3.5. Per la realizzazione delle operazioni oggetto del presente Accordo, Puglia Sviluppo S.p.A. agisce conformemente al Piano aziendale riportato nell'Allegato B in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi SIE e con il POR FESR Puglia 2014/2020.
- 3.6. Con il presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 le Parti convengono quanto segue:
 - a. La Regione, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014, individua, con D.G.R. n..... del, Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi del Reg. (UE) n.1303/2013, art. 38, par. 4, lettera b);
 - b. la Regione si impegna a destinare a Puglia Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le risorse finanziarie per la gestione del "FONDO" e a provvedere ai relativi appostamenti di bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e agli strumenti finanziari;
 - c. Puglia Sviluppo S.p.A. eserciterà l'attività necessaria alla gestione del FONDO, in applicazione dell'art. 38 paragrafo 4 del Reg. (UE) n.1303/2013 e dell'art. 7 del Reg. 480/2014, nel rispetto delle finalità definite dagli obiettivi specifici e dalle azioni del POR FESR che contribuiscono al cofinanziamento del FONDO;
 - d. la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di vigilanza e controllo sull'impiego delle risorse pubbliche previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in particolare agli strumenti finanziari;
 - e. Puglia Sviluppo S.p.A. agirà come organo della Regione Puglia coadiuvandone lo svolgimento dei compiti delineati nel presente Accordo ai sensi della normativa applicabile, nel perseguimento delle funzioni pubbliche sopra delineate. A tal fine Puglia Sviluppo s.p.a. valuta e seleziona i progetti che potranno beneficiare del sostegno del "FONDO" attraverso la pubblicazione di avvisi pubblici che, in ogni caso, garantiscano il rispetto di principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, supportando inoltre le attività di sensibilizzazione e animazione come meglio descritto dal successivo artt. 8 e 23;
 - f. la Regione si impegna a rimborsare a Puglia Sviluppo S.p.A. i costi sostenuti per l'attività di cui alle precedenti lettere c) ed e), secondo quanto previsto dal "Piano aziendale" (Allegato B) e da ogni altra previsione del presente Accordo, fermi restando i limiti stabiliti dagli artt. 12 e 13 del Reg. (UE) n. 480/2014. I rimborsi effettuati dalla Regione Puglia in favore di Puglia Sviluppo S.p.A. non hanno natura di corrispettivo per le funzioni svolte da quest'ultima e saranno quantificati e corrisposti al solo fine di consentire il funzionamento della società, che agirà secondo regole di efficienza e buon funzionamento a cui devono ispirarsi gli organi della pubblica amministrazione;



- g. le Parti stabiliscono le regole di funzionamento del "FONDO" in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 480/2014;
- h. le Parti indicano, le informazioni richieste dall'allegato IV del Reg. 1303/2013;
- i. le Parti stabiliscono che alla scadenza del presente Accordo, l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili del "FONDO" sarà disciplinato dalla Regione Puglia con apposita Delibera di Giunta Regionale.

4. OBIETTIVI STRATEGICI E VALUTAZIONE EX ANTE

- 4.1. Secondo l'ultimo rapporto della Banca d'Italia (2016) nel corso del 2015, la regione Puglia ha registrato un PIL a prezzi di mercato e a valori correnti pari a circa 69,2 miliardi di euro (l'86,3% del totale delle risorse) pari a circa 16.919 euro pro capite, con una contrazione dello 0,4% rispetto al 2013. Tuttavia, dopo tre anni di recessione nel 2015 l'economia regionale è tornata a una lieve crescita. L'attività industriale è aumentata sospinta soprattutto dalla domanda interna: sulla base delle rilevazioni condotte dalla Banca d'Italia su un campione di imprese industriali le vendite nel 2015 sono cresciute del 3,8 per cento, sostanzialmente in linea con la media nazionale. L'incremento ha riguardato in particolare le imprese di maggiori dimensioni.
- 4.2. Nell'ultimo decennio il numero totale delle imprese registrate e attive nel territorio della regione presenta un andamento negativo. Secondo i dati Movimprese, rilevati da tutte le Camere di Commercio della regione, tra il 2005 e il 2015 il numero totale delle imprese registrate si è ridotto di circa il 5%. Nello stesso periodo il numero delle imprese iscritte si è ridotto del 2,3%, mentre il numero delle imprese cessate è aumentato del 3%. Nel 2015, tuttavia, il saldo tra imprese iscritte e cessate ha assunto un valore positivo, segnando una inversione di tendenza rispetto agli ultimi quattro anni.
- 4.3. Nel 2015 l'offerta di lavoro, pari alla somma di occupati e disoccupati, è rimasta sostanzialmente stabile in regione rispetto all'anno precedente. Le persone in cerca di lavoro sono state in media d'anno 287.000: in presenza di un aumento della domanda di lavoro, il tasso di disoccupazione, pari al 19,7%, si è ridotto di 1,8 punti percentuali rispetto al 2014, più che nel Mezzogiorno e in Italia. Il tasso di disoccupazione rimane tuttavia lievemente superiore rispetto alla media delle regioni meridionali (19,4%). Il calo del tasso di disoccupazione ha interessato tutte le fasce di età. Per gli uomini (oltre i 35 anni), il dato dei disoccupati in regione ammonta a circa 87.000.
- 4.4. La Valutazione ex ante è stata condotta in coerenza con la metodologia BEI. Per il completamento dell'analisi dei fallimenti di mercato è stato quantificato il financing gap di mercato, inteso come la parte di domanda potenziale che in termini prospettici non risulta soddisfatta dall'offerta a causa di un fallimento di mercato. Sulla base della stima della domanda potenziale e della ricognizione dell'offerta disponibile è stato stimato il financing gap. Nello specifico, la parte di domanda potenziale che non risulta soddisfatta nell'arco di programmazione dall'offerta di credito risulta pari a 338,7 €mln equivalente ad un gap annuo di 84,7 €mln.
- 4.5. Il FONDO è lo strumento con cui la Regione Puglia intende agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per l'efficientamento energetico.
- 4.6. È prevista una combinazione di strumenti finanziari nella forma di sovvenzioni dirette e di Mutui (prestito con condivisione del rischio).
- 4.7. Nel mese di dicembre 2016, è stata pubblicata sul portale regionale all'indirizzo <http://por.regione.puglia.it/> la Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari nella forma dei prestiti.

5. DESTINATARI FINALI

- 5.1. La misura è destinata a microimprese, a imprese di piccola dimensione e medie imprese (di seguito PMI), come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa di efficientamento energetico, sul territorio della regione Puglia, prevedendo un programma di investimenti completo, organico e funzionale di importo complessivo non inferiore a Euro 80.000,00 per unità locale e conseguire un risparmio di energia pari ad almeno il 10% dell'unità locale oggetto di investimento.
- 5.2. I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese o se liberi professionisti - in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art.1, comma 821 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) – devono essere iscritti all'albo se previsto dalla rispettiva legge professionale.
- 5.3. Con la pubblicazione dell'Avviso saranno comunicati i settori di attività ammissibili.

6. VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO



- 6.1. Per gli strumenti di cui al presente accordo di finanziamento, il sostegno assume la forma di mutui (prestiti con condivisione del rischio) e delle sovvenzioni. Le agevolazioni previste sono erogate nella forma di:
- Sovvenzioni dirette;
 - Mutui, nella forma del prestito con condivisione del rischio (*risk sharing loan*).
I contributi sub a) trovano la loro base giuridica nel Titolo VI - "Aiuti per la tutela dell'ambiente" del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. ("Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE"), di seguito Regolamento.
Le agevolazioni sub b) sono concesse nei limiti di cui all'art. 12 comma 2 del Regolamento regionale n. 15 del 04 agosto 2014 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI".
- 6.2. Con riferimento alle sovvenzioni dirette, gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime in esenzione ai sensi del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i.
- 6.3. Ai sensi del regolamento 651/2014 le sovvenzioni dirette sono considerate Aiuti trasparenti. L'intensità di aiuto è calcolata in base al combinato disposto del Regolamento UE 651/2014 e del Regolamento Regione Puglia n. 17/2014.
- 6.4. Con riferimento ai mutui, gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE n. 1407/2013, le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al medesimo Regolamento de minimis sono considerate misure esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
- 6.5. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo si riduce a € 100.000 per le imprese che operano nel settore dei trasporti.
- 6.6. Sono esenti dall'obbligo di notifica esclusivamente gli aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento 1407/2013, gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti se:
- il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
 - il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a € 1.000.000 (o € 500.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a € 500.000 (o € 250.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente (€ 200.000 o € 100.000 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada); oppure
 - l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
- 6.7. L'articolo 6 del Regolamento UE 1407/2014, precisa che gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
- 6.8. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- 6.9. Sulla scorta della disciplina del Regolamento (UE) n. 1407/2014, la Regione Puglia ha emanato il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15, Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI;
- 6.10. Con riferimento al Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m. e i. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) gli aiuti del presente strumento non sono cumulabili con altri aiuti ad eccezione degli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento e degli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014.



7. POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

- 7.1. Per la realizzazione dell'operazione oggetto del presente Accordo, Puglia Sviluppo S.p.A. agisce conformemente alla Strategia di Investimento riportata nell'allegato B;
- 7.2. I prodotti finanziari sono descritti nell'allegato C "Descrizione dello strumento" e nell'allegato B "Piano Aziendale" e saranno attuati uniformemente su tutto il territorio della Regione Puglia;
- 7.3. Gli investimenti sono realizzati nel rispetto dei criteri e vincoli indicati nel presente Accordo nei settori indicati all'Allegato C "Descrizione dello strumento";
- 7.4. Le operazioni dovranno rispettare i requisiti dimensionali di PMI, così come classificata dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese;
- 7.5. Gli investimenti sono realizzati con un approccio di cooperazione tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., che agirà ai fini del presente accordo quale organo della Regione, in raccordo con il Comitato di Coordinamento costituito ai sensi dell'art. 19
- 7.6. L'Allegato B (Piano aziendale dello strumento finanziario) tiene conto dei seguenti criteri guida:
- Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito;
 - Promozione della finanza obbligazionaria innovativa delle PMI pugliesi;
 - Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per la creazione e lo sviluppo d'impresa;
 - azioni di risparmio o efficientamento energetico ad eccezione degli interventi di miglioramento che le imprese sono comunque tenute ad attuare per conformarsi alle norme comunitarie;
 - ricorso alla cogenerazione ad alto rendimento anche per finalità di teleriscaldamento e tele raffreddamento di utenze nelle vicinanze del sito di produzione;
 - produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso impianti di produzione di potenza nominale non superiore ad 1 megawatt (da intendersi elettrico, se si tratta di impianto di produzione di sola energia elettrica o di cogenerazione, ovvero termico/frigorifero in presenza di impianto di produzione di energia termica/frigorifera).
- 7.7. La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute da Puglia Sviluppo S.p.A., può promuovere la modifica dell'Allegato B "Piano aziendale", secondo le modalità di cui all'art. 27 del presente Accordo, tenendo conto:
- della performance e dell'impatto del "FONDO rispetto ai risultati attesi;
 - delle modifiche regolamentari che riguardano i Fondi SIE;
 - dell'aggiornamento e revisione della Valutazione Ex Ante;
 - delle raccomandazioni dell'Autorità di Gestione del POR FESR Puglia 2014/2020;
 - delle raccomandazioni del Comitato di coordinamento.
 - delle eventuali raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza per il POR FESR Puglia 2014/2020.
- 7.8. Qualora tale revisione si renda necessaria, Puglia Sviluppo S.p.A., di concerto con la Regione e il Comitato di coordinamento, modifica la Strategia di Investimento ed il Piano operativo, secondo il disposto dell'Articolo 27.
- 7.9. Le azioni cofinanziate tramite il "FONDO si rivolgono a piccole e medie imprese che intendono realizzare investimenti per l'efficientamento energetico.

8. ATTIVITA' E OPERAZIONI

- 8.1. Le attività e le operazioni sono descritte nel Allegato B "Piano aziendale".
- 8.2. L'effetto leva stimato è quantificato all'Allegato A "Valutazione ex ante" e rappresenta il rapporto tra l'ammontare di risorse di cui potranno beneficiare i destinatari dello SF e l'ammontare investito da parte delle Istituzioni Europee.
- 8.3. Puglia Sviluppo S.p.A. in qualità di soggetto gestore del FONDO svolge le attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento, in particolare:
- a. pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione delle iniziative;
 - b. collaborazione alla definizione delle attività di promozione della misura di finanziamento e partecipazione alle iniziative promozionali;
 - c. verifica dei requisiti dimensionali di impresa;
 - d. analisi di fattibilità delle proposte progettuali sulla base delle seguenti variabili ritenute chiave:
- criteri di ammissibilità formale, ovvero di possesso dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria che rappresentano elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni;
 - criteri di ammissibilità sostanziale:



- ✓ cantierabilità in termini di compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative necessarie, anche con riferimento alle tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle stesse;
 - criteri di valutazione:
 - ✓ verifica della coerenza del piano degli investimenti e dell'attendibilità del Soggetto proponente;
 - ✓ verifica della sostenibilità finanziaria dell'investimento;
 - ✓ verifica della qualità tecnica del progetto di investimenti proposto che deve conseguire un risparmio almeno pari ad almeno il 10% dell'unità locale oggetto di investimento.
 - e. adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni;
 - f. erogazione delle agevolazioni nella forma delle sovvenzioni e dei Mutui (prestito con condivisione del rischio) secondo le modalità definite negli avvisi pubblici;
 - g. assistenza ai beneficiari nelle fasi di realizzazione degli investimenti
 - h. controllo e coordinamento delle attività, necessarie alla gestione della misura di finanziamento;
 - i. gestione dei rientri dei finanziamenti;
 - j. attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo.
 - k. gestione del Fondo, attraverso la contabilizzazione delle operazioni a valere sulle diverse fonti finanziarie.
 - l. Esame delle controdeduzioni e svolgimento dei controlli di cui all'allegato D del presente accordo.
- 8.4 Il modello di gestione dei finanziamenti nonché le procedure di recupero sono specificate all'Allegato B "Piano aziendale dello strumento finanziario" ove è esplicitato anche che, in caso di default, la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al termine delle procedure di recupero. La remunerazione della liquidità e gli incassi relativi al capitale e interessi sul finanziamento erogato vanno ad incrementare la dotazione dello strumento.

9. IMPATTI ATTESI

- 9.1. I risultati che si intendono raggiungere attraverso le azioni del Fondo riguardano principalmente:
- la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio dando priorità ad interventi che massimizzino gli importi in termini di riduzione dei consumi.
 - riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazioni di fonti rinnovabili;
- 9.2. Gli Indicatori di output conformi al Programma Operativo che si intende valorizzare riguardano:
- Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria misurati in GWh sul Valore aggiunto delle imprese dell'industria;
 - Emissioni di gas a effetto serra del settore energetico.
- 9.3. Per quanto attiene la valutazione della performance si rimanda al successivo articolo 22 del presente Accordo.
- 9.4. Gli indicatori specifici rispetto a quanto indicato al presente articolo saranno dettagliati nei documenti attuativi del Fondo.
- 9.5. L'attuazione del fondo contribuisce al perseguimento degli indicatori di performance previsti dal POR FESR Puglia 2014/2020 e indicati nell'Allegato A "Valutazione ex ante".

10. RUOLO E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE

- 10.1. Puglia Sviluppo garantirà, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Puglia, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo dell'Autorità di Gestione e, con particolare riferimento alla "Relazione sull'attuazione" di cui all'art. 46 del Regolamento UE n. 1303/2013.
- 10.2. La relazione contiene le informazioni seguenti, a livello aggregato e non a livello dei destinatari finali:
- a. l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
 - b. una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
 - c. l'identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario;
 - d. l'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario;
 - e. l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali dallo strumento finanziario, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate;
 - f. i risultati dello strumento finanziario;
 - g. gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate allo strumento finanziario;



- h. dati per il monitoraggio finanziario e fisico della misura comprendenti l'elenco delle pratiche deliberate.
- 10.3. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delegato UE n. 480/2013, Puglia Sviluppo provvede a che:
- i destinatari finali che ricevono sostegno dallo strumento finanziario siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
 - i destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - lo strumento finanziario fornisca sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distortivo possibile sulla concorrenza, così come previsto nell'Allegato B "Piano aziendale";
 - l'Autorità di gestione non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario;
 - il rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi, che non soddisfino le seguenti condizioni:
 - l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali;
 - che non siano rispettati gli obblighi in conformità alla legge applicabile e non si agisca con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;
 - gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché si sia fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
- 10.4. Puglia Sviluppo S.p.A. può avvalersi di consulenze esterne o altre risorse aggiuntive per l'espletamento delle attività di gestione del Fondo, per lo svolgimento delle attività di valutazione e misurazione degli impatti e per l'eventuale supporto tecnico da fornire ai destinatari finali in fase di progettazione.
- 10.5. Puglia Sviluppo S.p.A. adotterà le risoluzioni espresse dalla Regione, in particolare astenendosi dall'eseguire le attività su cui la Regione e il Comitato di Coordinamento abbia espresso parere contrario.
- 10.6. Puglia Sviluppo S.p.A. non è responsabile per i risultati economici e per gli impatti realizzati dalle iniziative finanziate.
- 10.7. La responsabilità di Puglia Sviluppo S.p.A. è limitata ai casi di dolo o colpa grave. Puglia Sviluppo S.p.A. non è responsabile nei confronti della Regione per i danni indiretti.
- 10.8. La responsabilità di Puglia Sviluppo S.p.A. è esclusa per qualsiasi provvedimento adottato sulla base delle direttive impartite dalla Regione.
- 10.9. Fermi restando gli impegni di Puglia Sviluppo S.p.A. alla realizzazione delle operazioni, a norma del presente Articolo 10, la Regione si impegna a tenere manlevata ed indenne Puglia Sviluppo S.p.A. da qualsiasi onere, costo e responsabilità della stessa Puglia Sviluppo S.p.A. relativi a diritti vantati da terzi nei confronti di Puglia Sviluppo S.p.A., qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento delle operazioni. Tale obbligo della Regione sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati determinati da dolo, colpa grave o omissioni di Puglia Sviluppo S.p.A., e che quest'ultima si sia comunque diligentemente difesa dalle contestazioni addebitate.

11. GESTIONE E AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

- 11.1. La gestione dello strumento è coordinata dal Comitato di coordinamento, così come previsto dall'Allegato D "Piano aziendale".
- 11.2. A norma dell'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l'Autorità di Gestione garantisce che:
- l'operatività del FONDO sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia del POR FESR, alla strategia di investimento del FONDO e al presente accordo di finanziamento;
 - la spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell'art. 42 del Reg. 1303/2013 sia giustificata da un'adeguata documentazione di supporto;
 - l'Accordo di finanziamento e/o i documenti attuativi del Fondo contengano disposizioni sui requisiti in materia di audit e sulla pista di controllo in conformità all'allegato IV, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di operatività del Fondo in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - i documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili:
 - siano conservati, dalla Regione e da Puglia Sviluppo S.p.A. nel rispetto delle reciproche competenze, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla



- ___ legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertinenti programmi;
- ii. siano disponibili per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione;
 - iii. i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento comprendano almeno:
 1. documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
 2. documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 3. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
 4. i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 5. i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;
 6. i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
 7. i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;
 8. le check-list di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se previsti;
 9. le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis;
 10. gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;
 11. le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;
 12. le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e, nel caso delle garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;
 13. le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato o alla garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.
- 11.3. Le parti si danno atto che l'autorità di audit garantisce che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 11.4. Le piste di controllo da utilizzarsi sono quelle definite all'interno dell'allegato D al presente accordo.
- 11.5. Gli strumenti di controllo e monitoraggio del Fondo sono:
- controlli amministrativo-documentali;
 - visite di controllo;
 - relazioni di revisione.
- 11.6. La documentazione da custodire, necessaria al corretto monitoraggio del Fondo, nel rispetto della normativa applicabile ai Fondi SIE, deve prevedere, anche su supporto informatico, almeno:
- le domande di finanziamento presentate dai proponenti, complete della eventuale documentazione di supporto;
 - i Provvedimenti/Contratti di concessione del finanziamento sottoscritti dal destinatario;
 - la documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo dell'investimento concesso per gli scopi definiti nel Provvedimento di concessione.
- 11.7. L'AdG del POR FESR Puglia 2014-2020 verifica la regolare implementazione del "FONDO" da parte della Regione Puglia, svolgendo le funzioni previste dai Regolamenti e declinate nel presente Accordo di Finanziamento.
- 11.8. La Regione svolge i seguenti compiti, ai sensi del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013:
- a. coordina e indirizza la gestione del Fondo con il supporto del Comitato di coordinamento;
 - b. approva i documenti strategici e attuativi del Fondo.
 - c. approvare le relazioni di attuazione di cui all'art. 21, sentito il Comitato di coordinamento.



12. CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA

- 12.1. Per consentire a Puglia Sviluppo S.p.A. di gestire il Fondo, la Regione con DGR n. del trasferisce al "Fondo", dopo la firma del presente Accordo, come previsto dall'Art. 41 del Reg. (UE) 1303/2013, con le modalità di cui all'art. 13.1, una quota della dotazione finanziaria dell'importo complessivo € 60.000.000,00, suddivisi tra prestiti e sovvenzioni in ragione di quanto previsto nella VEXA (Allegato A), a valere sul POR FESR 2014-2020 Azione 3.8 "Interventi di miglioramento dell'accesso al credito e di finanza innovativa" e 4.2 "Interventi per l'efficientamento energetico delle imprese"
- 12.2. La Regione si impegna affinché i fondi disponibili, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione e di avanzamento del PO, siano trasferiti tempestivamente nei Conti Correnti del Fondo, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi e di consentire a Puglia Sviluppo S.p.A. la gestione corretta del Fondo. La Regione è tenuta a compiere tutte le azioni necessarie affinché i versamenti siano effettuati in conformità alla normativa comunitaria sui Fondi SIE e ad ogni altro regolamento dell'Unione Europea riguardante gli strumenti finanziari.
- 12.3. La Regione Puglia potrà incrementare il Fondo con ulteriori risorse.
- 12.4. Le risorse trasferite dalla Regione Puglia per la costituzione del FONDO rappresentano un deposito vincolato per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.
- 12.5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste per individuare un Istituto di Credito operante all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, - da selezionare in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, presso il quale aprire due Conti correnti bancari intestati a Puglia Sviluppo S.p.A. e denominati "Fondo Efficientamento Energetico Mutui" e "Fondo Efficientamento Energetico sovvenzioni" costituiti come patrimonio separato - i fondi saranno depositati dalla Regione Puglia, successivamente alla firma dell'Accordo di Finanziamento, su conti correnti provvisori, sempre costituiti come patrimonio separato, intestati a Puglia Sviluppo S.p.A., presso una delle banche già selezionate da Puglia Sviluppo S.p.A. per altre operazioni. In esito all'aggiudicazione definitiva della procedura di selezione dell'Istituto di credito, la Regione Puglia autorizza sin d'ora Puglia Sviluppo ad estinguere i conti provvisori, nonché ad accreditare il saldo residuo sui conti correnti dedicati presso l'intermediario individuato ai sensi della suddetta procedura di selezione.

13. PAGAMENTI

- 13.1. L'AdG verificherà che la Regione provveda a versare sui conti correnti "Fondo Efficientamento Energetico Mutui" e "Fondo Efficientamento Energetico sovvenzioni" costituiti secondo quanto disciplinato nel presente Accordo, l'importo stanziato, anche in tranches nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013. La documentazione giustificativa di tali versamenti è conservata dall'AdG.
- 13.2. L'AdG effettua accertamenti sul rispetto degli obiettivi di interesse pubblico previsti dal presente Atto, sulle eventuali irregolarità riscontrate e sul raggiungimento degli obiettivi. L'AdG, procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione ad eventuali irregolarità individuate. La rettifica finanziaria consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del POR erogato allo strumento finanziario. L'AdG tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità ed apporta una rettifica proporzionale, informando il Comitato di coordinamento. Il Contributo soppresso mediante apposito atto amministrativo rientra nella dotazione dei PO.

14. GESTIONE DEI CONTI

- 14.1. Le Parti concordano che il FONDO sia costituito come "Patrimonio Separato", così come previsto dall'articolo 38, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- 14.2. Puglia Sviluppo attua la gestione contabile del FONDO, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 38, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, mediante contabilità separata.
- 14.3. I Conti "Fondo Efficientamento Energetico Mutui" e "Fondo Efficientamento Energetico sovvenzioni" devono essere utilizzati, impegnati, gestiti o diversamente disposti separatamente dalle altre risorse di Puglia Sviluppo S.p.A., e devono essere destinati all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal Fondo, in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.
- 14.4. Puglia Sviluppo S.p.A. può provvedere all'accensione di ulteriori conti o sotto-conti da utilizzarsi per l'attuazione del Fondo; a tali conti si applicheranno le medesime previsioni di cui al presente Articolo.
- 14.5. Puglia Sviluppo S.p.A. riceve le risorse finanziarie dal POR FESR ai fini della realizzazione delle finalità sottostanti alla costituzione del FONDO, ivi compresi i contributi nazionali e regionali, nonché le altre somme eventualmente previste nel presente Accordo.
- 14.6. Le operazioni consentite a valere sui Conti "Fondo Efficientamento Energetico Mutui" e "Fondo Efficientamento Energetico sovvenzioni" e su eventuali sottoconti sono le seguenti:



- a. ogni operazione da effettuare in relazione ai progetti approvati e ai costi ammissibili, secondo quanto disposto dal presente Accordo;
- b. gestione dei flussi interbancari per le erogazioni e gli incassi mediante il sistema SEPA Direct Debit;
- c. pagamenti dei costi, in conformità con quanto stabilito nell'articolo 15;
- d. operazioni di giroconto tra i conti correnti, al fine della corretta imputazione e rendicontazione dell'operatività del Fondo;
- e. qualsiasi altra operazione non prevista ai precedenti punti, espressamente autorizzata, in forma scritta, dalla Regione.

Puglia Sviluppo S.p.A. provvederà a fornire nelle relazioni periodiche informazioni sulle disponibilità dei conti correnti di cui al precedente art. 14.6 distinti per singola operazione come individuate ai sensi dell'art.1 del Reg. 821/2014

15. COSTI AMMINISTRATIVI

- 15.1. I Costi maturano a partire dalla data della firma del presente Accordo.
- 15.2. La Regione riconosce che l'esecuzione dell'operazione comporterà dei Costi per Puglia Sviluppo S.p.A., ed accetta di assumere tali costi in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi SIE.
- 15.3. Pertanto i costi che possono essere dichiarati come spese ammissibili sono quelli previsti a norma dell'art. 42, del Reg. (UE) 1303/2013 entro i massimali previsti dagli artt. 12 e 13 del Reg. (UE) 480/2014.
- 15.4. La Regione informa il Comitato di Sorveglianza, istituito in conformità all'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione allo strumento finanziario. Il Comitato riceve relazioni annuali sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati negli anni precedenti.
- 15.5. I Costi sono prelevati dai fondi disponibili nei conti a seguito di esplicita approvazione da parte da parte della Regione, sentito il Comitato di coordinamento, delle relazioni presentate da Puglia Sviluppo S.p.A..
- 15.6. Puglia Sviluppo e la Regione hanno il dovere di vigilare affinché il totale dei Costi eleggibili non ecceda i massimali previsti nell'atto delegato (artt.12 e13 del Reg. (UE) 480/2014) come disciplinato nell'art. 42 paragrafo 5. del Reg. (UE) 1303/2013.
- 15.7. Le parti concordano che spetterà a Puglia Sviluppo il rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo da determinarsi secondo la metodologia di rendicontazione definita all'Allegato B Piano Aziendale elaborata in conformità con le modalità di rendicontazione contenute nello schema di "Convenzione per l'esecuzione delle attività di interesse generale nell'ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia" approvato con DGR 2445 del 21/11/2014 ed in particolare all'Allegato 2 di detto schema.
- 15.8. I costi di gestione comprendono componenti di prezzo di costo indiretti e diretti rimborsati dietro prove di spesa al fine di garantire il buon funzionamento di Puglia Sviluppo S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di carattere pubblico delineate nel presente Accordo.
- 15.9. Puglia Sviluppo S.p.A. trasmetterà al Comitato di coordinamento la relazione di attuazione annuale del Fondo per ogni anno di calendario, entro il 30 aprile dell'anno successivo. La Regione è tenuta a notificare, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione, le eventuali obiezioni alla relazione Annuale del Fondo.

16. DURATA E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA

- 16.1. Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data di firma da parte della Regione Puglia e di Puglia Sviluppo S.p.A. e, salvo risoluzione conformemente alle disposizioni del presente art. 16, resta in vigore fino al 31 dicembre 2031. Le parti concordano che tale periodo di validità sia necessario al fine di permettere a Puglia Sviluppo S.p.A. di perseguire le finalità del Fondo, in osservanza di quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, del Reg. (UE) 480/2014 e del Reg. (UE) 964/2014. La durata del presente Accordo potrà essere prorogata mediante accordo scritto tra le parti.
- 16.2. A seguito della scadenza del presente Accordo, in caso di mancata proroga, il rapporto tra le parti proseguirà all'esclusivo fine del compiuto svolgimento della rendicontazione in conformità al presente Accordo, nonché al fine dell'esecuzione dei pagamenti finali in ottemperanza a quanto disposto dal presente Articolo; i costi relativi a tali attività saranno coperti con le modalità concordate tra le Parti, anche facendo ricorso ai proventi derivanti dagli interessi maturati sulle giacenze del FONDO.
- 16.3. Ove sussistano motivi che danno luogo a un'eventuale risoluzione per giusta causa, la Parte che non ha causato tali motivi può risolvere il presente Accordo con effetto immediato, dando notizia all'altra Parte del verificarsi del caso di risoluzione per giusta causa.



- 16.4. A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause, la risoluzione per giusta causa può essere dichiarata dalla Regione Puglia, sentito il Comitato di coordinamento nei seguenti casi:
- inosservanza, da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., delle strategie definite nel documento Strategia d'investimento,
 - inadempimento, da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, a condizione che la Regione Puglia, anche su impulso dell'ADG abbia notificato a Puglia Sviluppo S.p.A. la causa di inadempimento e che Puglia Sviluppo S.p.A. non abbia provveduto a rimediare alla violazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione o da altro maggior termine eventualmente contenuto nella notificazione medesima;
- 16.5. A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause, la risoluzione per giusta causa può essere dichiarata da Puglia Sviluppo S.p.A. in caso di:
- mancati versamenti da parte della Regione al FONDO conformemente al presente Accordo,
 - inadempimento, da parte della Regione, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, laddove tale inadempimento impedisca a Puglia Sviluppo S.p.A. il proseguimento dell'operazione in esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo, a condizione in ogni caso che Puglia Sviluppo S.p.A. abbia notificato alla Regione la causa di inadempimento e che la Regione non abbia provveduto a porvi rimedio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione o da altro maggior termine eventualmente contenuto nella notificazione medesima.
- 16.6. A partire dalla data di efficacia della cessazione del presente Accordo, Puglia Sviluppo S.p.A. si considererà liberata dagli obblighi connessi alla gestione del Fondo.
- 16.7. Il rimborso di costi che si riferiscono a periodi antecedenti alla data di efficacia della cessazione e ai quali Puglia Sviluppo S.p.A. ha diritto, sarà dovuto e pagabile a partire da tale data.
- 16.8. In caso di risoluzione del presente Accordo con modalità diversa dalla risoluzione per giusta causa, i costi della risoluzione sono a carico della Parte che ha dichiarato la risoluzione stessa.
- 16.9. Decorso il periodo di validità del presente Accordo, l'ammontare disponibile del FONDO depositato nei Conti corrispondenti, così come qualsiasi altra risorsa derivante dall'attuazione delle operazioni, deve essere restituito alla Regione ed accreditato in un conto, i cui estremi saranno comunicati dalla Regione a Puglia Sviluppo S.p.A. nelle dovute forme.
- 16.10. Qualora le Parti accertino in buona fede, che la realizzazione dell'operazione sia resa impossibile o irragionevole a causa del verificarsi di un evento di forza maggiore, possono decidere di risolvere consensualmente il presente Accordo.
- 16.11. Le spese ammissibili dello strumento finanziario corrispondono all'importo complessivo del contributo dei Programmi effettivamente pagati o impegnati dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, entro i limiti previsti dall'art. 42 del Reg UE 1303/2013.

17. RIUTILIZZO DELLE RISORSE EROGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE (COMPRESI GLI INTERESSI MATURATI)

- 17.1. Gli interessi generati dalla giacenza nei conti correnti sono destinati all'incremento del capitale del Fondo medesimo, in conformità all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013, salvo diversa disposizione comunicata dalla Regione Puglia a Puglia Sviluppo S.p.A.
- 17.2. Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità del presente Accordo, ai sensi dell'art. 44 del Reg 1303/2013, nell'ambito dello stesso o di altri strumenti finanziari della Regione Puglia.
- 17.3. Le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, ai sensi dell'art. 45 del Reg (UE) n. 1303/2013, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari, sono utilizzati conformemente alle finalità del programma nell'ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
- 17.4. Gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite (in base al tasso di condivisione del rischio) e gli eventuali pagamenti di interesse saranno utilizzate in conformità con quanto disciplinato agli articoli 44 e 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- 17.5. Le parti espressamente convengono che l'importo del debito di Puglia Sviluppo S.p.A. a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto in misura pari alle perdite subite a seguito di eventuali inadempienze dei beneficiari.
- 17.6. Puglia Sviluppo S.p.A. comunicherà l'entità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento nell'ambito della Relazione di attuazione annuale di cui al precedente art. 10.2.



18. RESTITUZIONE DEL CAPITALE

- 18.1. Il finanziamento verrà restituito in un'unica soluzione dopo la scadenza del presente accordo contestualmente con la conclusione delle operazioni di rendicontazione.
- 18.2. La somma da restituire è costituita dall'importo del finanziamento originario, maggiorato dagli interessi generati sulla giacenza, dalle risorse rimborsate o restituite al Fondo, dagli eventuali importi recuperati e diminuito dalle perdite.
- 18.3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, Puglia Sviluppo S.p.A. dovrà altresì restituire alla Regione Puglia le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dall'eventuale default del destinatario finale.

19. GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

- 19.1. La struttura di governance dello strumento finanziario allo scopo di garantire che le decisioni in materia di prestiti e di contributi siano attuate nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili e delle norme di mercato è assicurata da un Comitato di coordinamento della misura il cui funzionamento è disciplinato all'Allegato D Modelli per il controllo e le relazioni dal presente Accordo. Il Comitato in composizione ordinaria è formato da:
- Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, della Regione Puglia con funzioni di coordinamento;
 - un componente designato dalla Sezione Competitività;
 - un componente designato da AdG POR PUGLIA della Regione Puglia
- Può essere convocato nelle riunioni nelle quali siano all'ordine del giorno argomenti per i quali non si prospetti conflitto di interesse, un componente designato da Puglia Sviluppo.
- 19.2. Il Comitato svolge un'attività di monitoraggio dell'andamento dell'Azione, anche con riferimento alla quantità e qualità delle istanze di finanziamento pervenute, nonché dello stato di avanzamento dell'istruttoria delle stesse istanze.

20. CONFLITTI DI INTERESSE

- 20.1. È fatto obbligo al personale di Puglia Sviluppo S.p.A. coinvolto nell'attuazione del Fondo di operare secondo quanto previsto dal Codice Etico della stessa Puglia Sviluppo S.p.A. pro tempore vigente. In particolare è fatto obbligo al personale di Puglia Sviluppo S.p.A. di non assumere funzioni o incarichi che possano dar luogo a un conflitto d'interessi con i loro doveri e compiti, e di dichiarare eventuali conflitti d'interessi potenziali che possano nascere durante l'espletamento delle proprie funzioni, astenendosi dal processo decisionale sulla materia oggetto del conflitto d'interessi.

21. RELAZIONI E CONTROLLO

- 21.1. Il sistema di rendicontazione del "FONDO costituisce elemento essenziale del sistema di monitoraggio ed è concepito allo scopo di assicurare una gestione adeguata dell'operazione del Fondo e al fine di contribuire agli obblighi di monitoraggio e certificazione in capo alla Regione nei confronti della Commissione e delle Autorità nazionali competenti. Per la modalità di reportistica e per la rendicontazione, si rinvia all'Allegato D Modelli per il controllo e le relazioni.
- 21.2. Puglia Sviluppo S.p.A. è tenuta a conformarsi alle regole di rendicontazione valide per il FESR.
- 21.3. In capo a Puglia Sviluppo S.p.A. sussistono, in particolare, i seguenti obblighi di rendicontazione:
- a. Puglia Sviluppo S.p.A. deve predisporre, per ogni anno di calendario, la relazione di attuazione annuale, redatta secondo la disciplina di cui all'Art. 46 del Regolamento UE 1303/2013 e dettagliata al precedente Art. 10.2 e prevista all'Allegato D Modelli per il controllo e le relazioni.
 - b. Puglia Sviluppo S.p.A. è tenuta a redigere una relazione di attuazione semestrale recante l'analisi dello stato di avanzamento attività, informazioni dettagliate sull'avanzamento delle operazioni e della gestione, vedi art. 10.2

22. VALUTAZIONE

- 22.1. La misurazione delle performance e dell'impatto del "FONDO è svolta dal Comitato di cui all'Art. 19 del presente Accordo.
- 22.2. La misurazione dell'impatto prenderà in considerazione indicatori di tipo qualitativo e quantitativo (finanziari e non), definiti in coerenza con gli impatti attesi ma anche rispetto ai metodi di rilevazione, in modo da salvaguardare la comparabilità dei dati e dei risultati. Tali indicatori dovranno permettere di misurare anche le ricadute, in termini di esternalità (positive e negative) sul territorio regionale.



- 22.3. Il Comitato di coordinamento della misura potrà richiedere la realizzazione di analisi di impatto da svolgersi con metodologie analoghe a quelle utilizzate per svolgere la valutazione ex ante di cui all'Allegato A al presente Accordo.

23. VISIBILITÀ E TRASPARENZA

- 23.1. Il "FONDO adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità dei finanziamenti forniti dall'Unione in conformità a quanto disciplinato all'art. 115 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 23.2. I progetti verranno selezionati mediante la pubblicazione di appositi avvisi in conformità con la legislazione applicabile in materia.
- 23.3. La divulgazione dell'avvio delle attività del Fondo e dei risultati del medesimo avverrà tramite incontri pubblici e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia.
- 23.4. Puglia Sviluppo S.p.A. dovrà dare adeguata comunicazione ai destinatari/beneficiari del "FONDO del cofinanziamento del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (PO FESR Puglia 2014-2020) e sugli adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. CE 1303/2013 (art.115)
- 23.5. Al fine di garantire un'adeguata informazione e promozione del "FONDO verso i potenziali investitori, imprese e destinatari, saranno realizzate dall'AdG del POR FESR, con la collaborazione di Puglia Sviluppo S.p.A., diverse azioni informative che coinvolgeranno gli attori presenti sul territorio che saranno realizzate nell'ambito delle misure e della strategia di comunicazione dei Piani di Comunicazione del POR e mireranno alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione.
- 23.6. Ulteriori attività di informazione e comunicazione sono dettagliate nell'Allegato B "Piano aziendale".

24. ESCLUSIVA

- 24.1. Puglia Sviluppo S.p.A. è una società per azioni interamente di proprietà regionale e soggetta al controllo della Regione Puglia, in possesso dei requisiti necessari per la gestione *in house* del FONDO.
- 24.2. Puglia Sviluppo S.p.A. concorre, in attuazione dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Puglia, allo sviluppo economico del territorio.
- 24.3. Puglia Sviluppo S.p.A. nella sua qualità di società "in house" della Regione Puglia è soggetta a poteri di direzione e controllo esercitati dalla Regione Puglia nell'ambito della normativa di riferimento e disciplinati con appositi atti della Giunta Regionale, pertanto la costituzione di strumenti finanziari può essere prevista solo a seguito di specifico accordo con la medesima Regione Puglia.

25. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 25.1. Il presente Accordo è interpretato e disciplinato dalla legge italiana.
- 25.2. Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente Accordo. Le controversie relative alla validità, all'applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente Accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile dal Foro di Bari.

26. RISERVATEZZA

- 26.1. Ai fini del presente Atto, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D. Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
- 26.2. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
- informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
 - informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;



- informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

27. MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI

27.1. Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC, raccomandata a/r, ai seguenti indirizzi:

Per la Regione

Regione Puglia

Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

c.so Sonnino 177, 70121 Bari

PEC: areaeconomia@pec.rupar.puglia.it

Per Puglia Sviluppo S.p.A.:

Puglia Sviluppo S.p.A.

Via delle Dalie Z.I. 70026 Modugno (BA)

PEC: tutelaambiente.puglia@pec.it

- 27.2. Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.
- 27.3. Il presente Accordo, unitamente agli Allegati, delinea i compiti e le funzioni di Puglia Sviluppo S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di carattere pubblico affidate a quest'ultima e costituisce l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'operazione oggetto dell'Accordo.
- 27.4. Puglia Sviluppo S.p.A. non potrà trasferire l'insieme dei propri diritti e obblighi derivanti dalla stipula del presente Accordo senza preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia, sentito il Comitato di coordinamento.
- 27.5. Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta.
- 27.6. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice Civile.
- 27.7. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi SIE o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
- 27.8. Il presente Accordo è stato redatto e firmato in due copie in lingua italiana, ognuna delle quali costituisce un originale autentico.

28. REGISTRAZIONE

28.1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Bari, _____

Regione Puglia
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia

Puglia Sviluppo S.p.A.
L'Amministratore Unico

Autorità di Gestione del PO FESR-FSE 2014-2020
Dott. Pasquale Orlando

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA16..... FOGLI

LA DIRIGENTE
(avv. *Gianna Elisa Bellinaccio*)

